

COMMISSIONE VIII  
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

<b>INDICE</b>		<b>PAG.</b>
<b>Congedi:</b>	PAG.	
PRESIDENTE . . . . .	718	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori Russo ed altri: Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2504) . . . . .	718	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	718, 719	
VALITUTTI . . . . .	718	
FRANCESCHINI . . . . .	718	
<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>		
RUSSO VINCENZO: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze per la laurea in scienze biologiche e della Facoltà di agraria (924) . . . . .	719	
PRESIDENTE . . . . .	719	
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
RESTIVO: Modifiche alla legge 18 marzo 1958, n. 343, e successive disposizioni relative agli assistenti di ruolo delle università e degli istituti equiparati (2116) . . . . .	719	
PRESIDENTE . . . . .	719, 720	
ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	719	
BERLINGUER LUIGI . . . . .	719	
BADINI CONFALONIERI . . . . .	720	
<b>Disegno di legge (Discussione e rinvio):</b>		
Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », la « Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma (2451) . . . . .	720	
PRESIDENTE . . . . .	720	
BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	720	
BADINI CONFALONIERI . . . . .	721	
VALITUTTI . . . . .	721	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	721	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
FINOCCHIARO: Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli Istituti professionali » (2209) . . . . .	721	
PRESIDENTE . . . . .	721, 722, 724, 726, 727, 728, 279, 730	
ROMANATO, <i>Relatore</i> . . . . .	721, 722	
BADINI CONFALONIERI . . . . .	722, 725	
LEONE RAFFAELE . . . . .	722, 728	
GIUGNI LATTARI JOLE . . . . .	722, 723, 725	
SCIONTI . . . . .	723, 724, 730	
VALITUTTI . . . . .	724, 726, 728, 729	
BUZZI . . . . .	724	
BERTÈ . . . . .	724, 725, 728	
FINOCCHIARO . . . . .	725, 726, 729	
TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	726, 729, 730	
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	726, 729	
ELKAN . . . . .	730	
<b>Votazione segreta:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	730	

La seduta comincia alle 10,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dall'Armellina e Rampa.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Russo ed altri: Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2504).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Russo, Bisori, Romagnoli Carettoni Tullia, Maier e Tessitori: « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio ». Nella mia qualità di relatore mi limiterò a poche parole sufficienti ad illustrare il contenuto della presente proposta di legge, contenuto che, per altro, è di una semplicità estrema.

La Commissione di indagine aveva 9 mesi di tempo, a decorrere dal giorno della sua istituzione, per presentare la sua relazione alla Camera.

Essendo stata istituita il 10 novembre del 1964, il termine fissato nella legge istitutiva scade il 10 agosto 1965. La Commissione stessa ha chiesto, con la presente proposta di legge, che detto termine venga prorogato di 4 mesi.

Detto questo, basterà aggiungere che noi tutti siamo a conoscenza della difficoltà e dell'ampiezza dei compiti che la Commissione di indagine deve svolgere.

Esprimo perciò la fondata speranza che la richiesta di proroga venga prontamente accolta dalla nostra Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Io sono favorevole all'approvazione della proposta in esame, ma credo che

sarebbe più prudente concedere addirittura una proroga di almeno 6 mesi, per non correre il rischio di dover tornare di nuovo, fra quattro mesi, sullo stesso argomento per concedere un'ulteriore proroga.

FRANCESCHINI. Voglio ringraziare anzitutto il Presidente, onorevole Ermini, per la sensibilità dimostrata nel perorare la causa della Commissione di indagine della quale mi onoro di essere il Presidente.

Desidero affermare, scadendo all'esame del merito della proposta al nostro esame, che noi

Desidero affermare, passando all'esame del avremmo anche potuto chiedere un rinvio limitato a 3 mesi, in quanto un termine del genere avremmo potuto facilmente rispettarlo. Abbiamo però dovuto tener conto del fatto che siamo in prossimità del mese di agosto.

La proroga richiesta è dunque quella minima indispensabile, in quanto noi ci rendiamo perfettamente conto della grande attesa dell'importanza dei risultati ai quali la Commissione di indagine potrà pervenire.

La nostra indagine ha posto in luce lo stato di estrema carenza in cui versa il patrimonio artistico nazionale, ed ha altresì rilevato come tale stato precario si aggravi rapidamente con il trascorrere del tempo. È per questo, come ho già detto, che ci siamo limitati a chiedere per il rinvio il minimo di tempo indispensabile.

Altro motivo della nostra richiesta è rappresentato dal fatto che molte documentazioni necessarie non sono ancora state completate dagli organi periferici; ci sono poi dei controlli che abbiamo fatto per campionatura (come nella regione della Venezia Giulia) i cui risultati saranno pronti solamente alla fine del corrente mese.

È questo un campionamento molto importante, in quanto esso deve dirci cosa la regione è in grado di fare, di concerto con lo Stato, nell'ambito della propria autonomia in questo settore.

Come si può vedere, dunque, si tratta di campionature che richiedono del tempo, per la loro delicatezza e difficoltà.

C'è poi il grave problema della regione siciliana la quale ha attribuito, per statuto, una competenza esclusiva per tutta la materia artistica, storica ad archeologica.

Sono attualmente in corso colloqui fra la regione stessa e lo Stato, con la mediazione della nostra Commissione di indagine, allo scopo di raggiungere un accordo, per permettere di andare incontro sia alle esigenze oggettive del nostro patrimonio, sia ai diritti della regione siciliana.

Altri temi molto complessi sono stati affrontati, come quello della riforma delle strutture amministrative che abbiamo riscontrato inadeguate ai loro compiti in misura notevolissima, tanto che non sarebbero certo sufficienti dei semplici ritocchi.

Per tutti questi motivi, mentre ringrazio l'onorevole Valitutti per la generosa offerta di una più lunga proroga, torno ad affermare che 4 mesi di tempo mi sembrano del tutto sufficienti.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, è prorogato di quattro mesi.

Poiché all'articolo unico non risultano presentati emendamenti, la proposta di legge, che di esso consta, sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Vincenzo: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti fondamentali della Facoltà di scienze, per la laurea, in scienze biologiche e della Facoltà di agraria (924).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Russo Vincenzo: Inclusione della genetica nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di Scienze, per la laurea in scienze biologiche, e della Facoltà di agraria.

Un nostro autorevole collega mi ha scritto per informarmi che il Consiglio superiore della pubblica istruzione avrebbe espresso parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

Come tutti ricorderanno, infatti, diversi mesi fa discutendosi per la prima volta il provvedimento, il Governo aveva prospettato l'opportunità che si chiedesse il parere del Consiglio superiore e la Commissione aderì a tale richiesta. A tutt'oggi però, ad onta di quanto comunicatomi dal collega di cui dicevo prima, tale parere non è ancora stato espresso.

A questo proposito sarei grato agli onorevoli componenti della Commissione se volessero far sì che non si ripetano simili equivoci.

Detto questo, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, in attesa del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la discussione della proposta di legge 924 viene rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Restivo: Modifiche alla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive disposizioni relative agli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti equiparati (2116).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Restivo: « Modifiche alla legge 18 marzo 1958, n. 349 e successive disposizioni relative agli assistenti universitari di ruolo delle Università e degli Istituti equiparati » che la nostra Commissione ha già esaminato nella seduta del 12 maggio u.s.

Prego il Relatore, onorevole Elkan, di fare il sunto della situazione.

**ELKAN, Relatore.** La nostra Commissione aveva già discusso questa proposta di legge nella seduta del 12 maggio, e l'aveva in linea di massima approvata, sottoponendo poi nuovamente alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze finanziarie, un emendamento presentato da me e dall'onorevole Restivo e in virtù del quale gli assistenti ordinari investiti del mandato parlamentare nazionale o regionale vengono considerati in soprannumero.

La Commissione bilancio ha però espresso, in data 7 luglio, parere contrario a detto emendamento, consigliando di ricollegarsi a progetti di legge già presentati per risolvere il problema prospettato.

A mio avviso però tale parere non è sufficientemente approfondito in quanto, mentre la spesa implicata dall'emendamento indicato è estremamente esigua, il danno che all'Università deriverebbe dalla sostanziale indisponibilità dei posti di assistente attribuiti nominalmente a parlamentari, è rilevante.

Vorrei quindi proporre che il Presidente solleciti dalla Commissione bilancio l'espressione di un nuovo parere che tenga conto anche di queste considerazioni, in quanto penso che in quella sede non si sia compreso quale era l'obiettivo che con quell'emendamento noi ci proponevamo.

**BERLINGUER LUIGI.** Io desidero associarmi e alle considerazioni e alla proposta del-

l'onorevole relatore; questo in quanto a me sembra che le perplessità della Commissione bilancio possano essere fugate dimostrando quale minimo aggravio finanziario importi l'emendamento proposto dalla nostra Commissione.

Tutti infatti sappiamo che i posti degli assistenti di ruolo che hanno ricevuto un mandato parlamentare, nazionale o regionale, sono attualmente coperti per mezzo di supplenti pagati dallo Stato con una spesa superiore a quella che si incontrerebbe se si dovessero retribuire degli assistenti.

Inoltre bisogna anche tener conto che il numero degli assistenti universitari eletti al Parlamento è estremamente esiguo (si tratta di una o due persone) per cui non si può certo considerare un ostacolo il fatto di dover iscrivere in bilancio la spesa per la retribuzione di due o tre assistenti di ruolo.

Per questi motivi anche io sono del parere che si debba sottoporre di nuovo la proposta alla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. C'è un altro punto che, a mio avviso, la Commissione bilancio non ha esaminato con attenzione.

Essa ci suggerisce infatti di risolvere il problema da noi prospettato in base a norme già vigenti, ponendo, per esempio, in aspettativa gli assistenti che ricevono il mandato parlamentare.

Noi abbiamo una legge la quale afferma che gli assistenti universitari che vengono eletti, nel Parlamento nazionale come nella Regione, non vengono posti in aspettativa, ma restano di ruolo. Di qui la richiesta del soprannumero, onde evitare che dei posti rimangano bloccati a volte per 10/20 anni e che i vari Istituti ne siano privati conseguentemente.

Per quanto concerne gli oneri finanziari, si tratta veramente di poche centinaia di lire l'anno.

BADINI CONFALONIERI. Trattandosi di provvedimento fotografico, sarebbe bene mettere addirittura i nomi degli interessati....

PRESIDENTE. Il provvedimento ha, malgrado l'osservazione poco benevola dell'onorevole Badini Confalonieri, la sua fisionomia precisa ed oggettiva, si riferisce non solo alla fattispecie esistente, ma anche a quelle che si possono presentare in futuro, come è tipico di ogni provvedimento legislativo.

Se non ci sono obiezioni può rimanere stabilito nel senso indicato dal Relatore.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia »; « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (2451).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2451 « Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi, « La Biennale di Venezia », la « Triennale di Milano » e la « Quadriennale di Roma ».

Il relatore, onorevole Berté, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERTÉ, *Relatore*. Onorevoli colleghi, faccio presente innanzitutto che la V Commissione ha espresso, relativamente al disegno di legge di cui trattasi, in data 9 luglio 1965 il seguente parere:

« La Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere, accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal rappresentante del Governo, il quale ha annunciato che è allo studio un nuovo provvedimento legislativo inteso ad assicurare alla biennale di Venezia un contributo straordinario più adeguato alle ulteriori esigenze accertate dopo la predisposizione del disegno di legge in esame ».

A questo punto, desidererei fare alcune dichiarazioni.

I colleghi conoscono le complesse vicende dei tre enti di cui trattasi e ricordano come, ogni qual volta ci si è trovati di fronte ad un provvedimento di proroga (di uno ricordo di essere stato io stesso relatore), si sia sempre sollevato un problema che ha ormai acquisito carattere d'urgenza.

Questo problema, direi, consta di due elementi:

- 1) separare legislativamente i due enti;
- 2) riordinare gli statuti (in modo particolare per quanto riguarda la biennale di Venezia).

Debbo dare atto all'onorevole Sottosegretario qui presente dell'attività, veramente intensa, svolta da anni per uscire da questa situazione e per superare le difficoltà contro le quali si cozza ad ogni piè sospinto.

A questo punto, stante il parere cui ho prima accennato della competente V Commissione, non ci resta che sospendere l'esame del disegno di legge. D'altronde, il provvedimento annunciato dal Governo giungerà in Parlamento, presumibilmente, dopo le ferie. Al riguardo, vorrei domandare all'onorevole Sottosegretario se verrà anche proposto il riordinamento degli statuti.

Ed ancora, stante quanto fatto rilevare dalla Commissione Bilancio, vorrei chiedere come mai le preoccupazioni del Governo si siano esclusivamente rivolte alla biennale di Venezia. Come mai non si tiene conto — visto anche che la biennale di Venezia ha già ricevuto un contributo straordinario — della triennale di Milano?

I colleghi forse non sono a conoscenza del fatto che già nella passata legislatura esisteva un progetto di legge, presentato in Parlamento, progetto di legge che è stato riproposto nella legislatura presente, firmato dalla stragrande maggioranza dei deputati lombardi della Democrazia Cristiana (ma mi pare che esistano proposte anche di altri settori politici), proprio in merito alla Triennale di Milano.

Desidererei pregare il Governo di tenere in considerazione anche tale problema, unitamente a quello della Biennale di Venezia.

Prima di concludere circa questo rinvio, vorrei manifestare una sola preoccupazione, che riguarda la Quadriennale di Roma, la quale, se non erro, dovrebbe ora dare vita alla manifestazione. Mi auguro che anche in questo senso si possa intervenire.

BADINI CONFALONIERI. In linea concreta ho il dubbio, che corriamo il rischio di impedire quel riordinamento che tutti auspichiamo.

Visto che siamo tutti d'accordo nel volere questo riordinamento, che forse non potrà essere analogo per i tre enti, chiediamo che si specifichino i provvedimenti da prendere per ogni istituto e, stante anche l'intendimento manifestato dal Governo, rinviando ogni decisione in merito a questo progetto di legge; forse sarà la volta buona per arrivare a conclusioni definitive.

VALITUTTI. Io sarei molto grato all'onorevole Magri se ci potesse dire quali insuperabili difficoltà si oppongono a quel riordinamento che da anni viene chiesto. Vi è stata una prima proroga nel '62, una seconda nel '64. Sono ormai vari anni che trasciniamo le cose in questa maniera.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei rispondere all'onorevole Valitutti. Nessuna ascosa difficoltà si oppone al riordinamento del settore in quanto il disegno di legge relativo è già stato elaborato, dopo che — come ha ricordato l'onorevole Bertè — una Commissione, con la collaborazione dei rappresentanti dei vari gruppi parlamentari, ha superato le difficoltà che, obiettivamente, vi si frapponivano. Il disegno

di legge è già stato diramato per il concerto ed attendiamo solo il consenso dei Ministri concertanti. Presumo che tale consenso ci sarà accordato, in quanto le osservazioni che sono state sollevate erano di modestissimo rilievo. Poi il disegno di legge sarà sottoposto all'esame della Camera; da questo punto di vista quindi tranquillizzo la Commissione, perché ormai le difficoltà, che pure c'erano, sono state superate, per lo meno in sede governativa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Finocchiaro: Riconoscimento di qualifica ai licenziati dagli Istituti professionali (2209).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Finocchiaro: Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli Istituti professionali.

Il Relatore, onorevole Romanato, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ROMANATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Innanzitutto desidero ringraziare la Commissione per aver accolto la proposta di richiedere quel trasferimento della proposta di legge in sede legislativa, che la Presidenza della Camera ci ha successivamente accordato.

La proposta di legge, che ha carattere di utilità e di urgenza, ha due aspetti. In primo luogo ha il fine di andare incontro, in modo definitivo, alle esigenze dei diplomati degli Istituti professionali, che non fruiscono attualmente di una regolamentazione. Questi diplomati vengono immessi nel mondo del lavoro senza alcun riconoscimento della qualifica raggiunta frequentando questa scuola, ed affrontano i primi stadi lavorativi in una situazione di precarietà, resa ancor più precaria da particolari disposizioni di legge che giuocano in favore di coloro che frequentano corsi a carattere aziendale estremamente brevi, mentre i diplomati in questione frequentano una scuola vera e propria.

Questa situazione di disagio è stata aggravata dalla approvazione del disegno di legge n. 727, che ha riconosciuto la validità dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per la carriera esecutiva e di concetto. Questo riconoscimento rende particolarmente grave

la situazione nell'Italia meridionale, dove potrebbe verificarsi un aumento dell'indice d'iscrizione dei giovani agli Istituti professionali, come fenomeno compensativo di una notevole contrazione delle iscrizioni agli Istituti per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare.

Ciò rende necessaria ed urgente l'approvazione della proposta di legge in esame, che riconosce un diploma di qualifica per coloro che hanno terminato il corso presso gli Istituti professionali e sono abilitati all'esercizio della professione e prevede la trascrizione della qualifica su libretto di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264. Si potrebbe obiettare che si tratta di materia che potrebbe essere trattata in sede di esame del testo unico; ma l'urgenza di questo provvedimento rende opportuna l'approvazione almeno di questo articolo unico, che potrà essere assorbito dal testo che il Governo vorrà a suo tempo presentare.

Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione di questa proposta di legge che incoraggerà i giovani ad avviarsi verso il mondo del lavoro, invece che verso le carriere di concetto.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BADINI CONFALONIERI.** Concordo con le ragioni e le motivazioni che sono alla base della proposta di legge e, pur richiamando la necessità di una certa sistematicità di questa regolamentazione, ritengo opportuno confortarla con la nostra approvazione, salvo poi ad inserire questo provvedimento nel testo unico, che speriamo di poter al più presto discutere ed approvare. Nutro però una perplessità; forse dettata sensibilità eccessiva, ma vorrei comunque che il Relatore e l'onorevole Finocchiaro mi dessero qualche chiarimento. Non ritengo che sia opportuno parlare sempre di diplomi, perché coloro che sono in possesso di un diploma si ritengono dei diplomati, e noi per diplomati intendiamo coloro che hanno seguito l'iter completo degli studi secondari superiori.

A mio avviso è preferibile parlare non di diploma di qualifica, ma di attestato di qualifica; ciò non muterebbe la sostanza della proposta di legge e scongiurerebbe ogni pericolo di confusione.

**ROMANATO, Relatore.** Mi sembra che la proposta dell'onorevole Badini Confalonieri possa essere accolta. Desidero però far presente che si tratta di Istituti professionali, cioè di scuole di ordine secondario superiore, alle

quali i giovani accedono dopo aver frequentato la scuola dell'obbligo.

**BADINI CONFALONIERI.** Si tratta però di un corso d'istruzione che dura solo due o tre anni.

**LEONE RAFFAELE.** Credo che non sia il caso di meravigliarsi della dizione « diploma di qualifica » usata nella proposta di legge. Fino a tre anni fa potevamo ritenere che i diplomati fossero solo coloro che avevano frequentato la scuola di secondo grado, ma con l'istituzione della scuola media dell'obbligo per diplomati dobbiamo intendere — a norma di legge — anche coloro che hanno frequentato la scuola media.

D'altra parte rientra nell'impostazione data dalla Commissione di indagine e dal piano di riforma presentato dal Ministero il considerare gli Istituti professionali non come a sé stanti, ma come dotati di possibilità di agganciamento alla scuola secondaria di secondo grado.

Per queste due ragioni io non credo ci sia di che preoccuparsi, in quanto l'attestato veniva già rilasciato agli alunni degli istituti professionali, e quindi, in definitiva, le cose finirebbero per restare come sono.

**GIUGNI LATTARI JOLE.** Io penso che la proposta dell'onorevole Finocchiaro andrebbe esaminata nell'ambito della riforma generale di questo tipo di scuola in stato di preparazione presso i competenti organi del Ministero della pubblica istruzione.

Ci sembra sia un agire estremamente frammentario lo stabilire il rilascio di un diploma, proprio nel momento in cui il relatore mostra di voler porre questa scuola sullo stesso piano degli istituti superiori.

Anche noi intendiamo riformare questa scuola onde portarla a quel livello, ma oggi essa non può essere equiparata alle scuole secondarie.

Solo in seguito alla riforma delle materie di studio, degli orari e degli insegnamenti, noi potremo parlare di comparazione di diplomi e di diplomi di qualifica.

Io credo quindi che sia giusta la richiesta dell'onorevole Badini Confalonieri, in quanto accogliendola noi resteremo nell'ambito di una scuola che dà vita a specializzazioni di lavoro e non a diplomi di scuola secondaria, cosa questa che richiederebbe tutta un'organizzazione diversa.

**PRESIDENTE.** Poiché già esiste il diploma di scuola media e le scuole di cui stiamo parlando sono posteriori alle medie, non dob-

biamo affatto preoccuparci della parola « diploma ».

GIUGNI LATTARI JOLE. Mi riferivo al fatto che l'onorevole relatore ha detto che, poiché si accede agli istituti professionali dopo la scuola media, si potevano paragonare tali istituti alla scuola media superiore.

Questo potrà anche essere vero, ma solamente dopo che avremo provveduto alle necessarie riforme degli istituti professionali stessi.

Io credo quindi che sia più opportuno mantenere la dizione « attestato », anziché « diploma », in modo da qualificare con esattezza il tipo di scuola cui ci si riferisce.

SCIONTI. Io credo che se si fosse discusso l'attuale proposta di legge unitamente ad un'altra globale di riforma, indubbiamente tutto sarebbe stato molto più chiaro.

In questo caso avremmo anche avuto la possibilità di discutere sulle differenze fra specializzazione e diploma (perché noi crediamo che gli istituti professionali possano dare solamente una specializzazione al lavoro, almeno allo stato attuale), inserendo il problema nella presente situazione culturale, che non può essere dimenticata.

Indubbiamente però anche il diploma che viene rilasciato attesta la qualifica conseguita dall'alunno.

In ogni caso, ripeto, noi avremmo preferito che oggi fosse in discussione anche un disegno di riforma del Governo e la nostra proposta a suo tempo presentata sullo stesso argomento.

Nonostante ciò però, io credo che il proponente miri, con questa proposta, a sanare una situazione equivoca che è nata con la presentazione del disegno di legge governativo n. 727.

Con tale disegno di legge, infatti (sul quale a suo tempo, come i colleghi ricorderanno, noi votammo contro) si stabilivano particolari condizioni di favore, in casse di concorsi, per coloro che fossero in possesso di diploma o avessero completato i corsi degli istituti professionali.

Noi allora dicemmo (e i fatti ci hanno dato ragione) che in tale disegno di legge era evidente una chiara presa di posizione a favore dei diplomati degli istituti professionali a indirizzo commerciale.

Non dico che tale fosse l'intenzione del legislatore, ma l'interpretazione pratica della norma avvenne in questo senso.

Poiché coloro che si avviano sulla strada del concorso e tendono a una carriera ese-

cutiva di concetto si vedevano avvantaggiati da diplomi di tipo commerciale, noi denunciavamo il pericolo, che si è poi verificato di uno svuotamento degli istituti professionali di Stato.

Altre volte abbiamo portato sul tappeto questi problemi, in quanto ci pare di scorgere nelle intenzioni del Governo, quella di escludere, in un certo senso (almeno in pratica), gli istituti a indirizzo industriale dall'ambito scolastico, per lasciare tale tipo di preparazione nelle mani di privati.

La proposta di legge Finocchiaro intende porre sullo stesso piano i licenziati dagli istituti professionali a indirizzo commerciale ed industriale. Noi non crediamo che in tal modo il problema sia definitivamente risolto, però riconosciamo che la proposta è orientata in senso giusto, anche se, invece di indicare la validità dei diplomi agli effetti dell'abilitazione alla professione, indica tale validità agli effetti della iscrizione nel libretto di lavoro.

Nell'articolo unico si fa poi riferimento alla legge 29 aprile 1949, n. 264, che è la legge sul collocamento, e ciò significa che si pongono in una posizione di favore, rispetto all'assunzione, coloro che hanno seguito i corsi degli istituti professionali e conseguito il relativo diploma.

Ora, le indagini più recenti — e vi è una ricchissima letteratura in merito — ci dimostrano (e si che non mi sono rivolto alle aziende private, ma a quelle a partecipazione statale, che dovrebbero essere più direttamente impegnate al rispetto della legge) come il 99,5% di tutto il personale che viene assunto, non lo è tramite ufficio di collocamento, ma nelle maniere più diverse (inserzioni sulla stampa, annunci economici, ecc.).

Per cui, in definitiva, se la proposta di legge sana quel contrasto cui si è accennato, non dà, peraltro, valore reale ai diplomi dei giovani che escono dagli istituti professionali. I quali, in sostanza, diciamo francamente, che cosa chiedono? Allorché si rivolgono alle Amministrazioni statali, chiedono che queste ultime diano un particolare valore al loro titolo, nel caso di ammissione a concorsi. Allorché sono di fronte ad aziende private o meno, chiedono che le stesse considerino il diploma in una certa maniera.

Il collega Leone viene da Taranto; sa quindi, certamente, che l'Italsider assume i giovani che escono dagli istituti commerciali a indirizzo industriale, come manovali specializzati... E ciò soltanto nella migliore delle ipotesi.

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

Per queste ragioni, mentre siamo d'accordo con la proposta Finocchiaro, riteniamo che essa debba essere integrata opportunamente, in maniera che si risca a dare effettivamente validità al titolo. All'uopo, preannunciamo un emendamento.

**PRESIDENTE.** L'emendamento mi è ora pervenuto e ritengo opportuno darne subito lettura. Mi corre, però, l'obbligo di far rilevare che, a mio giudizio, si tratta di materia concernente soprattutto altri settori, come quella del lavoro.

In ogni caso, l'emendamento è il seguente:

« I diplomati degli istituti professionali statali, al momento della prima assunzione al lavoro, saranno inquadrati dai datori di lavoro nella qualifica o nelle categorie professionali attestate dal diploma ».

Il che mi pare lapalissiano...

**SCIONTI.** Lo è tanto, onorevole Presidente, che quanto dall'emendamento precisato non si verifica quasi mai...

**VALITUTTI.** Non possiamo noi regolamentare in materia che non è di nostra competenza!

**BUZZI.** Mi sembra che la questione « formale » sollevata dall'onorevole Badini Confalonieri, di formale abbia solo l'apparenza. Essa, sottintende, infatti, una gravissima questione di fondo; investe l'istituto professionale nella sua natura.

La parola « diploma » è stata da tempo da noi adottata. Il disegno di legge n. 727 circa il quale le opinioni della Commissione furono contrastanti ma che è ormai stato approvato, parla di diploma. La parola stessa è presa nel suo senso più generico. D'altronde, trattasi di terminologia che viene usata anche nei convegni tra trattano di questa materia. Vi è addirittura chi parla di diplomi di qualifiche per i mestieri artigiani...!

Non è, quindi, il termine di « diploma » quello che ci preoccupa. Piuttosto, di preoccupazione ne avrei un'altra. Che noi si possa accentuare, nei confronti degli istituti in questione un carattere preminentemente culturale, quando, invece, vogliamo che essi non siano impoveriti di quegli elementi che costituiscono i loro valori e la loro attualità.

**VALITUTTI.** È esattamente questa la nostra preoccupazione!

**BUZZI.** Penso, allora, che al tutto si possa apprestare soluzione in quella legge organica che auspichiamo possa presto venire al nostro esame.

L'altra preoccupazione è quella sollevata dall'onorevole Presidente, preoccupazione che mi pare di poter condividere, dal momento che il problema al quale egli ha fatto riferimento è problema reale e che riguarda il domani dei nostri istituti professionali. Se accettassimo l'emendamento Scionti, andremmo a legiferare in materia che non è specifica del campo scolastico.

Mentre ritengo che si possa dare un valore giuridico al diploma o attestato rilasciato dall'Istituto, mentre ritengo che si possa ammettere la iscrizione, in virtù di nostre decisioni, del diploma stesso nel libretto di lavoro, così che questo sia conosciuto al momento dell'assunzione, con la espressione « che abiliti ad esercitare la professione », sembra a me ci si riferisca ad un grosso problema, suggerendo già come risolverlo, in modo quanto meno equivoco.

Forse, a questo punto, quello di « professione » non è un termine esatto. Si tratta di mestiere, di qualifica nell'ambito di un mestiere. Per esempio, quella rilasciata da un istituto professionale è la qualifica di installatore elettrico, non la professione di installatore elettronico. È qualifica nell'ambito di un mestiere.

La espressione, quindi, « che abiliti alla professione » non pare a me esatta.

Poi, occorre forse un'abilitazione per esercitare un mestiere? O forse, per la sistemazione contrattuale del lavoratore occorre che questi, necessariamente, abbia conseguito un diploma di istituto professionale?

Sono questioni da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

Quindi a me sembra essenziale l'impegno che assumiamo con questa norma di legge.

Ritengo che il primo comma tratti una materia molto delicata, che solleva dei problemi sui quali dovremo discutere a lungo.

**BERTÉ.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sono sostanzialmente favorevole all'approvazione della proposta di legge per quanto riguarda il suo contenuto in generale ma vorrei rivolgere al Relatore e all'onorevole Finocchiaro alcune domande molto precise. Premetto che sono abbastanza d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Badini Confalonieri circa l'opportunità di sostituire la dizione « diploma di qualifica » con quella di « attestato di qualifica ». Ma ciò è pacifico? Cioè è fuor di dubbio che gli Istituti professionali debbano qualificare? Non è in discussione tutta una problematica intesa di stabilire se questi Istituti debbano qualificare o



pre-qualificare, se la qualificazione vera e propria si debba conseguire in essi o in sede aziendale?

Non vorrei fosse data una qualificazione che potrebbe poi essere contestata nel periodo di inserimento nel lavoro nella fabbrica o nell'azienda. Ritengo invece che si debba dare un attestato, un diploma, un riconoscimento.

In secondo luogo non comprendo perché dobbiamo stabilire che tutto questo dipenda dalla sede di contrattazione collettiva. Non sono certo del parere che si debba attendere la legge sull'istruzione professionale per legiferare in proposito (sarei in contraddizione con quanto ho detto poco fa in occasione della discussione in sede referente di un altro provvedimento).

**BADINI CONFALONIERI.** Sarebbe in contraddizione con quanto ha sostenuto in sede di discussione della legge n. 727.

**BERTÈ.** Abbiamo portato avanti progetti di legge che ritenevano sostanzialmente validi, e riteniamo questo sostanzialmente valido, quindi intendiamo portarlo avanti. Ma non so se sia il caso di cercare una diversa dizione, per non parlare di diplomi di qualifica e per lasciare impregiudicata la questione — che sarà decisa in sede di approvazione del disegno di legge di generale portata — del compito qualificante o pre-qualificante dell'istruzione professionale. In ogni caso sono convinto dell'opportunità di dare un riconoscimento a questi giovani, tenendo presente anche il fatto che l'istituzione della scuola media dell'obbligo ha abolito ogni distinzione tra professione e mestiere.

Infine desidero domandare se si ritenga veramente opportuno lasciare la definizione del periodo di inserimento nel lavoro alla contrattazione, o se non sarebbe più opportuno attenerci all'anno scolastico.

**FINOCCHIARO.** Vorrei rispondere alle domande che mi sono state poste, in quanto presentatore della proposta di legge, cominciando da quelle poste dall'onorevole Giugni Lattari Jole. Nella relazione che accompagna la proposta di legge abbiamo precisato che si tratta di un provvedimento di emergenza, che ha lo scopo di « tamponare » la situazione, in attesa che il disegno di legge organico presentato dal Governo pervenga all'esame della Commissione; quest'ultimo, ovviamente, assorbirà la mia proposta di legge.

**GIUGNI LATTARI JOLE.** Siamo contrari a questo principio generale.

**FINOCCHIARO.** Per prudenza abbiamo utilizzato lo stesso schema proposto dal Go-

verno nel provvedimento in discussione. Se non ci fosse stata la legge che riconosce la validità di questi diplomi o attestati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, questa proposta di legge sarebbe stata inutile. Ma, soprattutto nell'Italia meridionale, questa prospettiva incanalava le iscrizioni verso gli Istituti professionali per il commercio; da qui è sorta la preoccupazione che mi ha portato a presentare la proposta di legge.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Badini Confalonieri, mi sembra che in parte esse si ricolleghino a quanto ha detto l'onorevole Bertè. In sostanza quando si parla di attestato si introduce una dizione nuova, mai usata in alcun precedente legislativo. C'è una rigida connessione tra la vecchia scuola tecnica e l'Istituto professionale; là si parlava di diploma di qualifica. Quindi la dizione lascia impregiudicato il problema della qualifica o della pre-qualifica, cioè dell'istruzione professionale o della qualificazione. Si tratta di una dizione di uso corrente, che fa riferimento ai titoli rilasciati degli Istituti professionali e nasce dall'esigenza che alla contrattazione collettiva spetti solo lo stabilire la qualificazione. Non può quindi nascere il conflitto ipotizzato dall'onorevole Bertè.

D'altra parte se non specifichiamo quale diploma o quale attestato rilascia l'Istituto professionale, che cosa scriviamo sul libretto di lavoro? La proposta di legge diventerebbe inutile e preferirei ritirarla.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Scionti, mi rendo conto del fatto che spesso i datori di lavoro non rispettano questo titolo. Ma questo è un problema sul quale discuteremo in un'altra sede, quando si parlerà dei rapporti tra datori di lavoro e operai; ci occuperemo allora più ampiamente della proposta dell'onorevole Scionti, al quale rivolgo la preghiera di voler ritirare il suo emendamento, per impedire che il provvedimento debba essere sottoposto per il parere alla Commissione Lavoro con il rischio di rimanere insabbiato. L'urgenza della proposta di legge è data dalla preoccupazione di impedire, alla riapertura del nuovo anno scolastico, una forte diminuzione delle iscrizioni agli Istituti professionali.

La proposta di legge del resto ha una portata limitata, poiché fa riferimento ad una precedente legge (29 aprile 1949, n. 264), che garantiva a coloro che avevano frequentato corsi aziendali o di enti privati alcune posizioni di privilegio e provvidenze, che non hanno invece coloro che hanno frequentato

## IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

gli Istituti professionali. Gli articoli 14, 15 e 52 della suddetta legge garantivano precedenza nell'assunzione al lavoro; mi sembra ingiusto che coloro che frequentano corsi da 2 a 8 mesi abbiano privilegi di cui sono privi coloro che frequentano regolarmente questo tipo di scuola.

Ora, non mi rendo conto delle obiezioni dell'onorevole Buzzi che dice che quando si parla di « abilitare a » si intende riferirsi a una professione. L'onorevole Buzzi dimentica, a quanto pare, che proprio nella legge istitutiva degli istituti professionali si parla di abilitazione, riferendosi anche a mestieri, se pur specializzati.

Siamo tutti dell'opinione che è necessario un testo unico su tutta la materia, ma io mi sono deciso a presentare la proposta di legge oggi all'esame della Commissione, in quanto è stato varato un provvedimento governativo che ha creato discriminazione fra le varie categorie. Era necessario intervenire con urgenza per porre termine a questa situazione di ingiustizia e disparità.

Desidero ora proporre un emendamento con cui porre un limite di tempo al periodo di apprendistato previsto dall'articolo unico della mia proposta di legge.

Tale limite massimo può oscillare, nella legge fondamentale, fra uno e cinque anni. Io credo però si debba porre una precisa limitazione.

Tenendo conto dello spirito della proposta e della modifica da me richiesta, raccomando alla Commissione di voler prontamente approvare la proposta stessa.

VALITUTTI. Io condivido le preoccupazioni espresse dall'onorevole Badini Confalonieri, ma voglio ricordare agli onorevoli colleghi che già nella precedente legge sulla stessa materia si è usata l'espressione « diploma di qualifica », per cui, se noi adesso adesso mutassimo detta espressione, ingeneremmo molta confusione.

Anche le osservazioni fatte dall'onorevole Buzzi a proposito dell'ultima parte del primo comma sono, a mio avviso, giuste.

In sostanza, infatti, nella dizione attuale, si condiziona l'esercizio della professione a due elementi: il conseguimento del diploma di qualifica e un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

Ora, è proprio il secondo elemento che deve farci riflettere. Dobbiamo infatti considerare che la gamma delle qualifiche degli istituti professionali è tanto vasta che può esistere

una attività professionale esercitabile concretamente al di fuori di un rapporto di lavoro regolato dalla contrattazione collettiva.

Se quindi noi usiamo la formulazione del proponente, rischiamo di impedire l'esercizio della professione a tutti i giovani che volessero esercitarla al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato.

Occorre quindi trovare una nuova formulazione per questa parte della proposta che io, in linea di massima, approvo; a tal fine mi rivolgo all'onorevole relatore ed al presentatore, onorevole Finocchiaro, affinché vedano se è possibile ovviare al potenziale inconveniente da me prospettato.

TITOMANLIO VITTORIA. Prima di tutto voglio contestare quanto detto nella relazione: non è affatto vero che gli enti pubblici o privati che istituiscono corsi di addestramento, rilascino diplomi di abilitazione; essi rilasciano semplici attestati.

Desidero proporre che si usi parola « attestato » al posto della parola « diploma ».

Mi dichiaro anche concorde con le osservazioni fatte in proposito dall'onorevole Valitutti.

Con la proposta di legge, nella sua formulazione attuale, finiremmo infatti per distruggere sostanzialmente l'apprendistato e la categoria dei maestri d'arte.

FINOCCHIARO. Rispondo alla obiezione, che a me non pare fondata. Il concetto espresso nell'articolo unico si riferisce, evidentemente, alla qualifica operaia all'interno della fabbrica, non all'esterno; dove, ovviamente, chi ha un diploma, una qualifica professionale, ecc., fa esattamente quello che vuole. È chiaro che si intende parlare di attività all'interno della fabbrica, non fuori.

VALITUTTI. Ma allora occorre dirlo nella legge!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero far presente che il testo della proposta dell'onorevole Finocchiaro, trova riscontro letterale nel 5° e 6° comma dell'articolo 10 del disegno di legge che il Ministero ha predisposto per il riordinamento dell'istruzione professionale. Debbo aggiungere che il Ministero ravvisa l'opportunità di questa anticipazione, per le ragioni dette dall'onorevole Finocchiaro.

Aggiungo però che, per quanto concerne il temuto dirottamento, cui si è più volte fatto riferimento, verso gli istituti professionali per

il commercio, per effetto del disegno di legge n. 727, da noi approvato, io avanzo qualche riserva.

Ad ogni modo, il Ministero della pubblica istruzione, in attuazione di detta legge, ha avviato le opportune conversazioni con i vari Ministeri interessati. Come loro ricordano, infatti, il provvedimento prevedeva che entro la fine dell'anno dovessero essere emessi dei decreti che stabilissero quali sono i concorsi per i quali il diploma di scuola professionale deve costituire titolo preferenziale.

Ora (fra detti concorsi, ve ne sono di quelli per i quali si richiederà appositamente, come titolo preferenziale, il diploma dell'istituto professionale dell'industria. Si pensi ai concorsi di carattere esecutivo tecnico delle ferrovie dello Stato, alle aziende dei telefoni, alla stessa azienda delle poste e così via.

Dunque, non è davvero il caso di dire che la proposta di legge tende unicamente a valorizzare il diploma rilasciato dall'istituto professionale per il commercio.

Tuttavia, ripeto, il Ministero è d'avviso che sia opportuno completare quanto già stabilito con la legge in questione, attraverso la proposta che è oggi all'esame della Commissione, che costituisce una anticipazione sul disegno di legge governativo. Quest'ultima, allorché il disegno di legge sarà stato approvato, potrà essere riassorbita nel testo più generale.

Vorrei poi pregare gli onorevoli commissari di non insistere sulla sostituzione della parola diploma, dal momento che, per la verità, il termine è di larghissimo uso. È stato già ricordato, mi sembra, che la licenza di scuola media, si chiama diploma di licenza media, si parla, addirittura, di diploma di scuola elementare. Dunque, non mi pare proprio che la parola « diploma » possa dar luogo a preoccupazioni.

Quanto all'espressione « qualifica », essa è già nei decreti istitutivi di tutti gli istituti professionali; altrettanto direi per il termine professione, che si ricollega proprio alla formula « istituto professionale ».

Infine, per quanto concerne la proposta dell'onorevole Buzzi, che è stata fatta propria dall'onorevole Valitutti, di eliminare la seconda parte del primo comma, debbo dire che, a mio avviso, con tale eliminazione, finiremmo con lo svuotare del tutto di valore la portata di questa proposta di legge. La quale, come è stato chiaramente detto dall'onorevole Finocchiaro, tende ad avere un risultato pratico, che è il seguente: coloro che hanno seguito un regolare corso di studi professionali,

negli istituti appositi, possono conseguire l'abilitazione ed esercitare la professione nelle fabbriche; il periodo di addestramento, che attualmente può andare da uno a cinque anni, sarà ragionevolmente più breve.

Proprio per queste ragioni, vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione un emendamento, aggiuntivo del primo comma, del seguente tenore: « ... e comunque non superiore ad un anno ». Il periodo, cioè, di inserimento, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, non dovrebbe essere, comunque superiore al termine suddetto. Qualora non potessimo tale limite, non so quale valore la legge avrebbe. Il riferimento alla contrattazione collettiva rende esplicito lo spirito del provvedimento, che è quello di dare un'abilitazione all'esercizio della professione quando questa sia regolata dalla contrattazione collettiva. È chiaro che, quando si tratti di un'attività non regolata dalla contrattazione collettiva, nessuno può negare all'interessato, come nessuno oggi nega, il diritto all'esercizio.

Questo lo spirito della legge. Se si vuole aggiungere qualcosa che renda ancora più precise queste finalità, non mi oppongo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge.

#### ARTICOLO UNICO

L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che abilita ad esercitare la professione in esso indicata dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264 e successive modificazioni.

Comunico che sono stati presentati all'articolo unico i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole « un diploma » con le parole « un attestato ».*

TITOMANLIO VITTORIA

*Sopprimere l'ultima parte del primo comma dopo le parole « in esso indicata ».*

VALITUTTI

Il Governo, per parte sua, propone di aggiungere al primo comma le parole seguenti: « e comunque non superiore ad un anno ».

*Aggiungere il seguente comma:* « I diplomi degli istituti professionali statali, al momento della prima assunzione al lavoro saranno inquadri, dai datori di lavoro, nella qualifica o nella categoria professionale attestata nel diploma ».

SCIONTI

VALITUTTI. Ho presentato il mio emendamento soppressivo con la chiara consapevolezza del fine che con esso mi propongo di raggiungere, ma con la volontà di ricercare se del caso, anche una diversa formulazione che renda chiaro il concetto espresso tanto dal Governo che dall'onorevole Finocchiaro; il concetto cioè che questa norma condiziona l'esercizio della professione al conseguimento del diploma di qualifica e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo la contrattazione collettiva, solo nei casi in cui si tratti di qualifica professionale utilizzabile in determinati rami del lavoro, cioè nelle fabbriche. Allo stato attuale questo concetto si ricava dallo spirito della legge e — come voi sapete — la *mens legis* non vincola l'interprete, che si deve basare sulla lettera della norma, e la norma dice che l'esercizio della professione è condizionato a questi due elementi (conseguimento del diploma ed inserimento nel lavoro secondo la contrattazione collettiva).

Quindi cerchiamo pure un'altra formula, (non difendo la mia ad ogni costo), che esprima chiaramente che da questa condizione dell'inserimento nella fabbrica sono escluse tutte le qualifiche professionali autonome esercitabili senza tale inserimento.

Sono contrario all'accoglimento della proposta dell'onorevole Sottosegretario di specificare, alla fine del primo comma, che in ogni caso l'inserimento non deve superare il periodo di un anno, perché andremmo così a regolare una materia che non è regolabile da uno strumento siffatto. Esiste una grande varietà di casi e di qualifiche: come possiamo stabilire il principio generale che in ogni caso il periodo di inserimento nel lavoro non debba superare un anno di tempo? In base a quali elementi concreti affermiamo questo principio generale? La durata del periodo di inserimento deve essere stabilita dalla contrattazione collettiva, che deve avere un certo margine di libertà. Stabilire questo principio sarebbe una cosa astratta, aberrante.

BERTÈ. L'onorevole Presidente, da quell'acuto uomo di diritto che è, quando abbiamo iniziato questa discussione ci ha fatto presente che noi volevamo debordare dai confini di

nostra competenza e inserirci improvvidamente nei confini di competenza di altre Commissioni. Ho l'impressione che, dopo aver fatto questo interessante richiamo, l'onorevole Presidente lo abbia negletto. Vorrei dire che i rilievi fatti da altri colleghi mi trovano d'accordo, perché hanno una loro giustificazione. Questo articolo unico, a mio avviso, potrebbe essere tranquillamente approvato se fosse accolto l'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti soppressivo dell'ultima parte del primo comma. Il resto dell'articolo infatti è di nostra competenza, in quanto riconosce la validità di un diploma di qualifica che abilita all'esercizio della professione. È poi opportuno il secondo comma, che prevede l'iscrizione di questa qualifica nel libretto di lavoro.

LEONE RAFFAELE. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, tutto il dibattito di questa mattina era stato ampiamente svolto già in sede di Commissione di indagine; cioè si è già discusso sul valore dei titoli rilasciati dagli Istituti professionali al termine degli studi, sia dal punto di vista dello studio sia della funzione dei titoli nel mondo del lavoro. Si stabilì all'unanimità, al termine di un lungo dibattito, (con un voto anche dell'onorevole Valitutti) di completare gli studi presso gli Istituti professionali con un diploma, che avrebbe avuto valore di titolo di qualificazione dopo un periodo di inserimento nel lavoro. Oggi nel mondo del lavoro si diventa operaio qualificato dopo un certo periodo di lavoro in un determinato ambiente aziendale. L'onorevole Finocchiaro ha voluto che il diploma di qualifica fosse dato sul piano dell'Istituto, accogliendo la prima conclusione della Commissione di indagine.

Con le parole « dopo un periodo di inserimento nel lavoro » l'onorevole Finocchiaro ha voluto dare a questi giovani provenienti dagli Istituti professionali una precisa collocazione, non una collocazione indiscriminata, come accade per gli operai semplici. È opportuno a mio avviso non sopprimere questa seconda parte, ma precisarne meglio il significato, affinché al termine degli studi si riconosca il diritto al titolo e si dia una precisa collocazione a questi giovani nel mondo del lavoro. Non credo che con questo si violi alcun diritto dei datori di lavoro, poiché essi stessi chiesero quanto oggi suggerisce l'onorevole Finocchiaro.

PRESIDENTE. Per soddisfare le esigenze fino a questo momento espresse dai vari colleghi intervenuti nel dibattito, gli onorevoli Finocchiaro, Buzzi e Fusaro hanno presentato un

emendamento tendente a sostituire la seconda parte del primo comma dell'articolo unico, a partire dalle parole « che abilita ad esercitare » fino alle parole « contrattazione collettiva », con il seguente periodo:

« che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, e comunque non superiore ad un anno ».

TITOMANLIO VITTORIA. Io mi ero dichiarata contraria all'uso della parola « diploma » ed in tal senso avevo anche presentato un emendamento.

Ove però si introduca la specificazione contenuta del testé letto emendamento, la mia opposizione non ha più ragione di essere ed il mio emendamento può considerarsi ritirato.

FINOCCHIARO. Alcuni colleghi avevano fatto osservare che la precedente dizione, quella originaria, poteva far credere che anche chi volesse esercitare la professione fuori di una fabbrica, avrebbe dovuto conseguire l'abilitazione nella fabbrica stessa.

Con l'emendamento proposto mi sembra che tali dubbi non abbiano più ragione di essere.

Ecco perché ho elaborato e propongo d'accordo con i deputati Buzzi e Fusaro, l'emendamento letto dal Presidente, che raccomanda all'approvazione dei colleghi.

VALITUTTI. Io accetto la formula proposta, e non insisto nelle mie obiezioni e nel mio emendamento a una condizione: che si rinunci alla limitazione posta al periodo di apprendistato, costringendolo nel termine di un anno.

Noi, se così facessimo, andremo a bloccare la naturale mutevolezza propria del mondo del lavoro; non vedo come, in base a quali criteri, si possa fissare aprioristicamente un limite valido in ogni caso. La determinazione del periodo di apprendista è legato alle particolari caratteristiche, anche tecniche, proprie di ogni impresa. In alcuni casi può essere sufficiente un periodo di 2 mesi, in altri può non bastare un anno e mezzo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione per divisione l'emendamento proposto dagli onorevoli Finocchiaro, Buzzi e Fusaro.

Sarà per prima volta la parte che recita:

« che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva ».

Queste parole vanno inserite dopo le parole « diploma di qualifica » e sostituiscono tutta la parte del primo comma dell'articolo unico che va dalle parole indicate fino alla fine del primo comma stesso.

Relatore e Governo hanno espresso parere favorevole a questa prima parte dell'emendamento.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Sulla seconda parte dell'emendamento (« e comunque non superiore ad un anno »), ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.

Ne ha facoltà.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La seconda parte dell'emendamento è stata voluta dal Governo e su di essa io mi permetto insistere.

Noi riteniamo infatti di dover tutelare i titoli rilasciati dalle scuole professionali; detti istituti sono organizzati su basi molto serie e con notevole impegno di spesa pubblica. Tutti hanno avuto occasione di visitare alcuni di questi istituti. Non posso certo negare che in alcuni casi possono ancora esservi delle lacune, ma posso in piena tranquillità affermare che, dopo 10 anni dalla inaugurazione di questi tipi di studi (che prima erano, se pure con ottimi risultati, dovuti alla sola iniziativa privata), essi hanno acquistato, nell'ambito della struttura scolastica nazionale, la validità di organizzazioni eccellenti, i cui diplomi di qualifica sono molto, e giustamente, apprezzati.

Molte volte ho avuto occasione di incontrarmi con industriali e imprenditori, i quali hanno sempre auspicato e caldeggiato l'ampliamento delle qualifiche e delle strutture di determinati istituti professionali, dando così atto allo Stato del buon lavoro svolto nella preparazione dei giovani al lavoro.

A me sembra, tornando all'emendamento, che se si lascia privo di un limite il tempo l'apprendistato, si finisce per svalutare la abilitazione rilasciata dall'istituto professionale, e metterla sullo stesso piano di quel tanto di esperienza che può essere acquisita o individualmente o per mezzo di corsi di addestramento; e non si possono certo fare confronti fra i risultati raggiungibili in 3 anni di studio in un istituto professionale e quelli conseguibili con una preparazione altrimenti ottenuta.

Ecco perché ritengo di dover dare tutto il mio appoggio anche alla seconda parte dell'emendamento.

ELKAN. Nonostante le affermazioni, giustissime, sulla validità e l'importanza degli istituti professionali or ora fatte dal Sottosegretario, io mi permetto manifestare avviso contrario a quello del Governo, e preannunciare il mio voto contrario all'apposizione di un termine rigido al periodo di inserimento nel lavoro.

È presumibile infatti che un giovane bravo e studioso sia licenziato dagli istituti professionali all'età di quindici o sedici anni.

A tale età esso entra nel mondo del lavoro e quindi a 18 anni dovrebbe ottenere la qualifica, cosa che non si verificherà in nessuna azienda o industria; motivo questo per cui noi faremmo sì che probabilmente i migliori allievi degli istituti tecnici non troverebbero un'occupazione, perché nessun datore di lavoro vorrebbe attribuire la qualifica a un diciottenne, come sarebbe obbligato a fare se assumesse il bravo ragazzo di cui parlavo nel rispetto di questa legge.

È per questi motivi che voterò contro la seconda parte dell'emendamento.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi associo senza riserve a tutte le considerazioni testè espresse dall'onorevole Elkan.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Finocchiaro, Buzzi e Fusaro, consistente nelle parole « comunque non superiore ad un anno ».

Hanno espresso parere favorevole il Relatore ed il Governo; contrari si sono dichiarati i colleghi Valitutti, Elkan e Titomanlio Vittoria.

(È approvata).

SCIONTI. Ritiro l'emendamento aggiuntivo da me in precedenza presentato, in quanto lo considero assorbito da quello testè approvato.

Noi avremmo ritenuto opportuno migliorare ulteriormente la dizione dell'articolo unico, ma riconosciamo che un notevole passo avanti è stato fatto rispetto alla formulazione originaria.

Ci riserviamo naturalmente di riprendere l'intero argomento in sede di discussione dell'annunciato disegno di legge generale sul settore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo unico, di cui do nuovamente lettura:

Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di

cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo unico, quale risulta a seguito degli emendamenti approvati:

« L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, e comunque non superiore ad un anno.

Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge verrà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Proposta di legge:

FINOCCHIARO: « Riconoscimento di qualifica ai licenziati dagli Istituti professionali » (2209):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

Senatori Russo ed altri: « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26 aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio » (Ap-

---

---

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

---

---

provata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2504):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, De Zan, Di Lorenzo, Elkan, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Astolfi Maruzza, Pic-

ciotto, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuela, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria e Valitutti.

*Sono in congedo:*

Dall'Armellina e Rampa.

**La seduta termina alle 12,40.**

---

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI